

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**  
**Città Metropolitana di Bologna**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**  
**Verbale n. 04 del 20 gennaio 2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, Commi 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

L'organo di revisione economico finanziaria esamina la proposta di delibera di Consiglio n. 1 del 18/01/2023 avente all'ordine del giorno il diniego allo stralcio parziale di cui all'art.1, commi 227 e 229 della Legge n. 197 del 2022.

Preso atto che la Legge 29 dicembre 2022, n. 127:

- all'art. 1, comma 222, stabilisce che “sono **automaticamente annullati**, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
- All'art. 1, comma 227, prevede che “Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

Considerato che l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che gli enti creditori di cui al comma 227 possono **stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023** nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. **Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.**

Considerato che l'Ente intende deliberare di non dar corso allo stralcio automatico di cui all'art. 1, comma 227 e comma 228, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e tenuto conto del parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

L'organo di revisione esprime parere favorevole, limitatamente alle proprie competenze, alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2023 ad oggetto l'approvazione al diniego stralcio parziale commi 227 e 229, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

Mirandola, 20 gennaio 2023.

L'Organo di Revisione

Dott. Stefano Galavotti